

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio, del 10 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 3465/93 del Consiglio, del 10 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3913/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1993)** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 3466/93 del Consiglio, del 10 dicembre 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1994)** 4
- Regolamento (CE) n. 3467/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 8
- Regolamento (CE) n. 3468/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso 11
- Regolamento (CE) n. 3469/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 14
- Regolamento (CE) n. 3470/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 16
- Regolamento (CE) n. 3471/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 18
- Regolamento (CE) n. 3472/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 20

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 3473/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	22
Regolamento (CE) n. 3474/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	24
Regolamento (CE) n. 3475/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele	26
Regolamento (CE) n. 3476/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	28
* Regolamento (CE) n. 3477/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco	30
* Regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa	32
* Regolamento (CE) n. 3479/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993	39
* Regolamento (CE) n. 3480/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base in Spagna	42
* Regolamento (CE) n. 3481/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i massimali applicabili in Grecia per le superfici irrigue nel quadro del regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi per la campagna 1993/1994	43
* Regolamento (CE) n. 3482/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativo al rilascio di titoli di importazione di banane nel quadro del contingente tariffario per il primo trimestre 1994	45
* Regolamento (CE) n. 3483/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativo al rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP per il primo trimestre 1994	46
* Regolamento (CE) n. 3484/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premio nel settore delle carni bovine	47
Regolamento (CE) n. 3485/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che decide di non dare seguito alle offerte presentate per la centocinquesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89	48
Regolamento (CE) n. 3486/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	49
Regolamento (CE) n. 3487/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	51
Regolamento (CE) n. 3488/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	53

Regolamento (CE) n. 3489/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 55

Regolamento (CE) n. 3490/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 57

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

* **Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti** 59

93/679/CE :

* **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia di commercio e di navigazione e negli accordi commerciali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi** 61

Commissione

93/680/CE :

* **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1993, che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada** 75

93/681/CE :

* **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1993, che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-semi di patata originari della Polonia** 79

93/682/CE :

* **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica per la terza volta la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione** 82

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CE) N. 3464/93 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi ⁽⁴⁾ è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio; che la Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento;

considerando che devono essere completate le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità; che conviene modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, dopo il primo comma è inserito il testo seguente:

« Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione "Garanzia", a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria del FEAOG, per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza.

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e PNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al nono comma del presente paragrafo e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al decimo comma del presente paragrafo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 199 del 23. 7. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WATHELET

REGOLAMENTO (CE) N. 3465/93 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3913/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3913/92 (¹), il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali, in particolare i « boysenberries » (n. d'ordine 09.2729), il polivinilpirrolidone (n. d'ordine 09.2731), il 3-fenossibenzaldeide (n. d'ordine 09.2843) e ferro-niobio (n. d'ordine 09.2855);

considerando che i dati economici attualmente disponibili consentono di concludere che per i suddetti prodotti il

fabbisogno di importazione della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore rispetto al volume stabilito dal regolamento sopracitato; che pertanto occorre aumentare i volumi dei presenti contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3913/92 la tabella è sostituita, per i numeri d'ordine 09.2729, 09.2731, 09.2843 e 09.2855 dalla tabella seguente :

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)	Data della scadenza
• 09.2729	ex 0811 90 99	“Boysenberries” congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1 500	12	31. 12. 1993
09.2731	ex 3905 90 00	Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solubilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale a 1,5 % in peso, destinato all'industria farmaceutica (a)	130	0	31. 12. 1993
09.2843	ex 2912 49 00	3-Fenossibenzaldeide	320	0	31. 12. 1993
09.2855	7202 93 00	Ferro-niobio	4 300	0	31. 12. 1993 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WATHELET

(¹) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 3466/93 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali rimarrà nell'anno 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 30 giugno 1994 o fino al 31 dicembre 1994 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o nulli nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché, dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1994 e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)	Data della scadenza
09.2703	ex 2825 30 00	Ossidi e idrossidi di vanadio, presentati altrimenti che in polvere, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	6 000	0	31. 12. 1994
09.2711	7202 41 91 7202 41 99	Ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio	550 000	0	31. 12. 1994
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	} 2 000	10 + AGR 10	31. 12. 1994
09.2717	ex 7202 99 19	Ferrosolfuri contenenti, in peso, il 15 % o più di fosforo, destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio (a)	15 000	0	31. 12. 1994

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)	Data della scadenza
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — di un tenore in zucchero superiore a 9 % — di un tenore in zucchero non superiore a 9 %	} 2 000	10 + AGR 10	31. 12. 1994
09.2727	ex 3902 90 00	Poli-alfa-olefine sintetiche, di viscosità non inferiore a $36 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	4 500	0	31. 12. 1994
09.2729	ex 0811 90 99	« Boysenberries » congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1 500	12	31. 12. 1994
09.2731	ex 3905 90 00	Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solubilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale all'1,5 % in peso, destinato all'industria farmaceutica (a)	70	0	31. 12. 1994
09.2781	ex 7226 10 91	Prodotti laminati piatti di acciaio al silicio, detti « magnetici », laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, di spessore inferiore o uguale a 0,23 mm e aventi una perdita per inversione magnetica nominale inferiore o uguale a 0,8 watt per chilogrammo, determinata con il metodo Epstein con una corrente di 50 periodi e un'induzione di 1,7 tesla	300	0	30. 6. 1994
09.2791	ex 3905 90 00	Polivinilbutirrale, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di pellicole per la fabbricazione di vetro stratificato di sicurezza (a)	9 000	0	31. 12. 1994
09.2799	ex 7202 49 90	Ferrocromo contenente, in peso più di 1,5 % e fino a 2 % o meno di carbonio e il 55 % di cromo o meno	10 000	0	31. 12. 1994
09.2809	ex 3802 90 00	Montmorillonite attivata all'acido per la fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000	0	31. 12. 1994
09.2811	ex 2902 90 90	4-Benzilbifenile	400	0	31. 12. 1994
09.2827	ex 2932 90 79	1,3 : 2,4-Di-O-benziliden-glucitolo, avente purezza, in peso, non inferiore al 96 %, destinato alla chiarificazione del polipropilene per usi alimentari (a)	20	0	31. 12. 1994
09.2829	ex 3823 90 98	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore in peso di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 200	0	31. 12. 1994
09.2837	ex 2903 40 98	Bromoclorometano	330	0	31. 12. 1994
09.2841	ex 2712 90 90	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	8 000	0	31. 12. 1994
09.2843	ex 2912 49 00	3-Fenossibenzaldeide	265	0	30. 6. 1994

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)	Data della scadenza
09.2845	ex 2914 19 00	3,3-Dimetilbutanone	750	0	31. 12. 1994
09.2847	ex 2914 70 90	1-Cloro-3,3-dimetilbutanone	550	0	31. 12. 1994
09.2849	ex 0710 80 60	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , cotti a vapore o in acqua, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	420	0	31. 12. 1994
09.2851	ex 2907 12 00	O-Cresolo di purezza non inferiore a 98,5 %	12 000	0	31. 12. 1994
09.2853	ex 2930 90 80	Glutatione	15	0	31. 12. 1994
09.2857	ex 2902 90 90	Diisopropilnaftalene, miscela di isomeri	1 000	0	31. 12. 1994
09.2859	ex 2909 49 90	2,2 isopropilidene-bis(<i>p</i> -fenilenossi)-dietanolo, solido	1 100	0	31. 12. 1994
09.2861	ex 2916 14 90	Isopropilidene-bis(<i>p</i> -fenossietil)-dimetacrilato	350	0	31. 12. 1994

(¹) Vedi codici Taric in allegato.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalla autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WATHELET

ALLEGATO

Codici Taric

N. d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.2703	ex 2825 30 00	10
09.2711	7202 41 91	—
	7202 41 99	—
09.2713	ex 2008 60 19	10
	ex 2008 60 39	11, 19
09.2717	ex 7202 99 19	20
09.2719	ex 2008 60 19	20
	ex 2008 60 39	20
09.2727	ex 3902 90 00	95
09.2729	ex 0811 90 99	10
09.2731	ex 3905 90 00	94
09.2781	ex 7226 10 91	20
09.2791	ex 3905 90 00	95
09.2799	ex 7202 49 90	10
09.2809	ex 3802 90 00	10
09.2811	ex 2902 90 90	50
09.2827	ex 2932 90 79	80
09.2829	ex 3823 90 98	50
09.2837	ex 2903 40 98	10
09.2841	ex 2712 90 90	30
09.2843	ex 2912 49 00	10
09.2845	ex 2914 19 00	20
09.2847	ex 2914 70 90	10
09.2849	ex 0710 80 60	10
09.2851	ex 2907 12 00	10
09.2853	ex 2930 90 80	16
09.2855	7202 93 00	—
09.2857	ex 2902 90 90	10
09.2859	ex 2909 49 90	10
09.2861	ex 2916 14 90	20

REGOLAMENTO (CE) N. 3467/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁷⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(⁴) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

(⁵) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁶) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(⁷) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	184,00	1006 30 65 100	01	230,00
1006 20 13 000	01	184,00		02	236,00
1006 20 15 000	01	184,00		03	241,00
1006 20 17 000	—	—		04	230,00
1006 20 92 000	01	184,00	1006 30 65 900	01	230,00
1006 20 94 000	01	184,00		04	230,00
1006 20 96 000	01	184,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	184,00	1006 30 92 100	01	230,00
1006 30 23 000	01	184,00		02	236,00
1006 30 25 000	01	184,00		03	241,00
1006 30 27 000	—	—		04	230,00
1006 30 42 000	01	184,00	1006 30 92 900	01	230,00
1006 30 44 000	01	184,00		04	230,00
1006 30 46 000	01	184,00	1006 30 94 100	01	230,00
1006 30 48 000	—	—		02	236,00
1006 30 61 100	01	230,00		03	241,00
	02	236,00		04	230,00
	03	241,00	1006 30 94 900	01	230,00
	04	230,00		04	230,00
1006 30 61 900	01	230,00	1006 30 96 100	01	230,00
	04	230,00		02	236,00
1006 30 63 100	01	230,00		03	241,00
	02	236,00	1006 30 96 900	01	230,00
	03	241,00		04	230,00
	04	230,00	1006 30 98 100	—	—
1006 30 63 900	01	230,00	1006 30 98 900	—	—
	04	230,00	1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 3468/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
1006 20 11 000	01	0	0	0	0
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	01	0	0	0	0
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	01	0	0	0	0
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	01	0	0	0	0
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 61 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 3469/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1939/93⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	244,00
Rotture di riso (1006 40)	54,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3470/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

*Membro della Commissione*considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
 (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
 (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
 (4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
 (5) GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.
 (6) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 14.

(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (8) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	244,00	244,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3471/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3245/93 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(Ecu/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	46,00
Orzo	(1003 00 80)	73,00
Granturco	(1005 90 00)	42,00
Frumento duro	(1001 10 00)	0,00
Avena	(1004 00 00)	73,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3472/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 3246/93 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	46,00	46,00
Orzo (1003 00 80)	73,00	73,00
Granturco (1005 90 00)	42,00	42,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3473/93 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3243/93 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	49,00	49,00	49,00	52,00
Orzo (1003 00 80)	76,00	76,00	76,00	79,00
Granturco (1005 90 00)	45,00	45,00	45,00	48,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3474/93 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1993
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾ che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 7	7° term. 8	8° term. 9	9° term. 10	10° term. 11	11° term. 12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 3475/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2604/93 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2890/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che per le rose a fiore grande originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 3109/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 44.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3476/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2604/93 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2890/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 3110/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3477/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario con decorrenza dal 1° gennaio 1993; che, nel quadro di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽²⁾, ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili allo scadere delle misure transitorie previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione ⁽³⁾, fatte salve eventuali precisazioni o deroghe da prevedere nel quadro della normativa dei settori interessati in base ai criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che a norma dell'articolo 23, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano nel settore del tabacco greggio a partire dal 1° luglio 1993, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento nel quale, per ragioni di chiarezza, sono raggruppate le disposizioni specifiche applicabili in materia nel settore del tabacco;

considerando che i premi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, costituiscono una parte cospicua del reddito dei produttori di tabacco; che il versamento del premio non è subordinato al rispetto di un prezzo d'acquisto particolare; che l'importo del premio deve essere versato ai produttori delle imprese di prima trasformazione; che è pertanto necessario stabilire, per il fatto generatore, date che tengano conto dei ritmi di consegna dopo il raccolto, semplificando la gestione per le imprese di prima trasformazione; che occorre applicare lo stesso fatto generatore anche per gli anticipi sui premi;

considerando che l'aiuto specifico previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 costituisce un complemento che si aggiunge al premio ed è versato in una sola soluzione dopo che sono stati effettuati i controlli; che è

pertanto necessario che il tasso di conversione agricolo sia il tasso di conversione più recente applicabile al premio;

considerando che l'aiuto a favore della riconversione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer ⁽⁵⁾ è versato in un'unica soluzione una volta all'anno; che, per la determinazione del fatto generatore, è opportuno stabilire una data sufficientemente vicina all'inizio del raccolto al quale si riferisce la riconversione;

considerando che per la conversione in moneta nazionale del massimale per l'aiuto di riconversione del tabacco flue-cured in Grecia, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/93 della Commissione, del 15 aprile 1993, relativo ad un programma di riconversione a favore dei produttori di tabacco « flue cured » in Grecia ⁽⁶⁾, occorre tener conto della situazione esistente al momento della fissazione del massimale; che è pertanto opportuno stabilire come fatto generatore del tasso di conversione la data del 1° gennaio 1993;

considerando che, in base al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 ⁽⁸⁾, il fatto generatore per i premi per il tabacco ha luogo al momento dell'uscita dal controllo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1197/92 ⁽¹⁰⁾; che poiché non corrisponde ai criteri stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tale fatto generatore deve essere modificato al termine del periodo transitorio previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/92; che pertanto, per evitare distorsioni del mercato per il tabacco del raccolto 1993, è opportuno fissare al 1° luglio 1993 il fatto generatore del premio per i tabacchi dei raccolti precedenti il 1993, che escano dal luogo in cui sono stati sottoposti al controllo a partire da tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del premio e dell'anticipo sul premio previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è il tasso in vigore il 1° agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate fino al 31 dicembre di tale anno ed è il tasso in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo per le consegne successive.

Articolo 2

Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto specifico di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è il tasso in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno del raccolto.

Articolo 3

Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'aiuto di riconversione istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è il tasso in vigore il 1° agosto dell'anno del raccolto.

Articolo 4

Il tasso di conversione agricolo da applicare al calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 2, secondo trat-

tino del regolamento (CEE) n. 881/93, è il tasso in vigore il 1° gennaio 1993.

Articolo 5

Per il tabacco dei raccolti precedenti al raccolto 1993, che esce dal controllo a partire dal 1° luglio 1993, il tasso di conversione agricolo per il premio previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 è il tasso in vigore il 1° luglio 1993.

Articolo 6

Sono abrogate le seguenti disposizioni :

- articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1726/70,
- articolo 1, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione⁽¹⁾,
- articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽²⁾,
- articolo 11, prima frase del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽³⁾,
- articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione,
- articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione⁽⁴⁾.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 3478/93 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1993

**relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando che all'articolo 35 il regolamento (CEE) n. 1736/75 richiede l'elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato C;

considerando che l'articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura dei paesi nella versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;

considerando che la versione di quest'ultima valida dal 1° gennaio 1993, era allegata al regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione⁽³⁾; che a decorrere dal 1° gennaio 1994 si deve tenere conto della modifica dello statuto doganale e di conseguenza dello statuto statistico della Repubblica di San Marino e della nuova situazione poli-

tica dell'Eritrea e delle Marianne settentrionali; che è opportuno modificare le rubriche di cui al titolo « Diversi » dell'allegato a motivo della distinzione metodologica operata a decorrere dal 1° gennaio 1993 tra la statistica degli scambi di beni tra gli Stati membri e la statistica degli scambi di beni con i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione valida a decorrere dal 1° gennaio 1994 della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA
COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA STESSA

(Versione valida con decorrenza dal 1° gennaio 1994)

EUROPA

Comunità

001	Francia	Compreso Monaco
002	Belgio e Lussemburgo	
003	Paesi Bassi	
004	Germania	Compreso il territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca; compresi i territori austriaci di Jungholz e Mittelberg; escluso il territorio di Büsingen
005	Italia	Escluso San Marino
006	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isole del Canale e isola di Man
007	Irlanda	
008	Danimarca	
009	Grecia	
010	Portogallo	Comprese le Azzorre e Madera
011	Spagna	Comprese le Baleari
	Territori spagnoli fuori territorio statistico	
021	Isole Canarie	
	Territori spagnoli fuori territorio doganale e statistico	
022	Ceuta e Melilla	Compresi Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e le isole Chafarinas

Altri paesi e territori d'Europa

024	Islanda	
028	Norvegia	Compresi l'arcipelago dello Svalbard e l'isola Jan Mayen
030	Svezia	
032	Finlandia	Comprese le isole Åland
036	Svizzera	Compresi il Liechtenstein, il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
038	Austria	Non compresi i territori di Jungholz e di Mittelberg
041	Isole Færøer	
043	Andorra	
044	Gibilterra	
045	Città del Vaticano	
046	Malta	Comprese Gozo e Comino
047	San Marino	
052	Turchia	
053	Estonia	
054	Lettonia	
055	Lituania	
060	Polonia	
061	Repubblica ceca	
063	Slovacchia	
064	Ungheria	
066	Romania	
068	Bulgaria	
070	Albania	
072	Ucraina	

- 073 Bielorussia
- 074 Moldavia
- 075 Russia
- 076 Georgia
- 077 Armenia
- 078 Azerbaigian
- 079 Kazakistan
- 080 Turkmenistan
- 081 Uzbekistan
- 082 Tagikistan
- 083 Kirghizistan
- 091 Slovenia
- 092 Croazia
- 093 Bosnia-Erzegovina
- 094 Serbia e Montenegro
- 096 Territorio dell'ex-Repubblica iugoslava di Macedonia

AFRICA**Africa settentrionale**

- 204 Marocco
- 208 Algeria
- 212 Tunisia
- 216 Libia
- 220 Egitto
- 224 Sudan

Africa occidentale

- 228 Mauritania
- 232 Mali
- 236 Burkina Faso
- 240 Niger
- 244 Ciad
- 247 Capo Verde
- 248 Senegal
- 252 Gambia
- 257 Guinea-Bissau
- 260 Guinea
- 264 Sierra Leone
- 268 Liberia
- 272 Costa d'Avorio
- 276 Gana
- 280 Togo
- 284 Benin
- 288 Nigeria

Africa centrale, orientale e meridionale

- 302 Camerun
- 306 Repubblica del centrafrica
- 310 Guinea equatoriale
- 311 Sao Tomé e Principe
- 314 Gabon
- 318 Congo
- 322 Zaire
- 324 Ruanda
- 328 Burundi
- 329 Sant'Elena e dipendenze

Dipendenze di Sant'Elena: isola dell'Ascensione e isole Tristão da Cunha

330	Angola	Compreso Cabinda
334	Etiopia	
336	Eritrea	
338	Gibuti	
342	Somalia	
346	Kenia	
350	Uganda	
352	Tanzania	Tanganica, Zanzibar e Pemba
355	Seychelles e dipendenze	Isole Mahé, Silhouette, Praslin (di cui La Digue), Frégate, Mamelles e Récifs, Bird e Denis, Plate e Coëtivy, isole Amirante, isole Alphonse, isole Provvidenza e isole Aldabra
357	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
366	Mozambico	
370	Madagascar	
372	Riunione	Comprese l'isola Europa, l'isola Juan de Nova, l'isola Troimelin e le isole Gloriose
373	Maurizio	Isola Maurizio, isola Rodrigues, isola Agalega e Cargados Carajos Shoals (isole San Brandon)
375	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
377	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
378	Zambia	
382	Zimbabwe	
386	Malawi	
388	Sudafrica	
389	Namibia	
391	Botswana	
393	Swaziland	
395	Lesotho	
AMERICA		
America settentrionale		
400	Stati Uniti d'America	Compreso Portorico
404	Canada	
406	Groenlandia	
408	Saint-Pierre e Miquelon	
America centrale e del sud		
412	Messico	
413	Bermude	
416	Guatemala	
421	Belize	
424	Honduras	Comprese le isole Swan
428	El Salvador	
432	Nicaragua	Comprese le isole Corn
436	Costarica	
442	Panama	Compresa l'ex zona del Canale
446	Anguilla	
448	Cuba	
449	San Cristoforo (St. Kitts)-Nevis	
452	Haiti	
453	Bahamas	
454	Isole Turks e Caicos	
456	Repubblica dominicana	
457	Isole Vergini degli Stati Uniti	
458	Guadalupa	Comprese Marie-Galante, le isole delle Saintes, le isole della Petite-Terre; la Désirade, San Barto- lomeo e la parte settentrionale di San Martino
459	Antigua e Barbuda	

460	Dominica	
461	Isole Vergini britanniche e Montserrat	
462	Martinica	
463	Isole Cayman	
464	Giamaica	
465	Santa Lucia	
467	San Vincenzo	Comprese le isole Grenadine settentrionali
469	Barbados	
472	Trinidad e Tobago	
473	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
474	Aruba	
478	Antille olandesi	Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino
480	Colombia	
484	Venezuela	
488	Guyana	
492	Suriname	
496	Guyana francese	
500	Ecuador	Comprese le isole Galápagos
504	Perù	
508	Brasile	
512	Cile	
516	Bolivia	
520	Paraguay	
524	Uruguay	
528	Argentina	
529	Isole Falkland	

ASIA**Vicino e Medio Oriente**

600	Cipro	
604	Libano	
608	Siria	
612	Irak	
616	Iran	
624	Israele	
628	Giordania	
632	Arabia Saudita	
636	Kuwait	
640	Bahrein	
644	Qatar	
647	Emirati arabi uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Adman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khaymah e Fudjayrah
649	Oman	
653	Yemen	Precedentemente Yemen del Nord e Yemen del Sud

Altri paesi e territori d'Asia

660	Afghanistan	
662	Pakistan	
664	India	Compreso il Sikkim
666	Bangladesh	
667	Maldive	
669	Sri Lanka	
672	Nepal	
675	Bhutan	
676	Myanmar	Ex Birmania
680	Tailandia	

684	Laos	
690	Vietnam	
696	Cambogia (Kampucea)	
700	Indonesia	
701	Malaysia	Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Sarawak, Sabak e Labuan)
703	Brunei	
706	Singapore	
708	Filippine	
716	Mongolia	
720	Cina	
724	Corea del Nord	
728	Corea del Sud	
732	Giappone	
736	Taiwan	
740	Hong Kong	
743	Macao	

AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI

800	Australia	
801	Papuasias-Nuova Guinea	Comprese la Nuova Bretagna, la Nuova Irlanda, Lavongai, le isole dell'Ammiragliato, Bougainville, Buka, le isole Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l'arcipelago della Louisiade con le loro dipendenze
802	Oceania australiana	Isole Cocos (Keeling), isola Christmas, isole Heard e McDonald, isola di Norfolk
803	Nauru	
804	Nuova Zelanda	Non compresa la dipendenza di Ross (Antartide)
806	Isole Salomone	
807	Tuvalu	
809	Nuova Caledonia e dipendenze	Dipendenze della nuova Caledonia: isola dei Pini, isole della Lealtà, Huon, Bélep, Chesterfield e isola Walpole
810	Oceania americana	Samoa americane, Guam, isole degli Stati Uniti nel Pacifico (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmyra e Wake), Palau
811	Isole Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi
812	Kiribati	
813	Pitcairn	Compresi le isole Henderson, Ducie e Oeno
814	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Niue, isole Cook
815	Figi	
816	Vanuatu	
817	Tonga	
819	Samoa occidentali	
820	Marianne settentrionali	
822	Polinesia francese	Isole Marchesi, isole della Società, isole Gambier, isole Tubuai e arcipelago delle Tuamotu, compresa l'isola Clipperton
823	Federazione degli Stati di Micronesia (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)	
824	Isole Marshall	
890	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove; Antartide, comprese l'isola Nuova Amsterdam, l'isola San Paolo, le isole Crozet, le isole Kerguelen e l'isola Bouvet; Georgia australe e le isole Sandwich australi

DIVERSI

950	Provviste e dotazioni di bordo	Facoltativo
o		
951	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
952	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo
958	Paesi e territori non determinati	Facoltativo
o		
959	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
960	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo
977	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	Facoltativo
o		
978	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
979	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo

REGOLAMENTO (CE) N. 3479/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per tre specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione⁽³⁾, che fissa, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti del codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabiliti nel territorio doganale della Comunità, sono superiori, da una parte, nella loro globalità al 62,8 % delle

quantità di tonno utilizzate dall'industria nel trimestre considerato e, d'altra parte, per il patudo a quelle vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca, nonché per l'albacora di più di 10 kg al 110 % di quelle vendute e consegnate nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che detti quantitativi oltrepassano i limiti fissati all'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92 primo trattino per il listao, secondo trattino per il patudo e terzo trattino per l'albacora di più di 10 kg; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1993, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92 <i>(ECU/t)</i>
Albacora + 10 kg	118
Listao	73
Patudo	89

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.

Articolo 2

Per i prodotti definiti di seguito, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato :

	<i>(in tonnellate)</i>
Albacora + 10 kg	24 780
Listao	8 478
Patudo	326

Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati come disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 in conformità all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92 con quantità per tranches di percentuale d'indennità

— Albacora + 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	5 138	514	740	6 392
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	7 685	0	0	7 685
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	9 061	906	736	10 703
Quantitativi totali	21 884	1 420	1 476	24 780

(in tonnellate)

— Listao

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	4 145	0	0	4 145
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	3 684	16	0	3 700
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	156	0	0	156
Cooperativa de Pesca do Arquipélago de Madeira (Coopescamad)	0	0	477	477
Quantitativi totali	7 985	0	477	8 478

(in tonnellate)

— Patudo

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	36	0	0	36
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	5	1	237	243
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	29	0	0	29
Cooperativa de Pesca do Arquipélago de Madeira (Coopescamad)	0	0	18	18
Quantitativi totali	70	1	255	326

(in tonnellate)

REGOLAMENTO (CE) N. 3480/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 16,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nel caso in cui le domande di aiuto presentate dai produttori riguardino una superficie totale superiore alla superficie di base regionale, la superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi viene ridotta ed è disposto un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione;

considerando che, a causa della grave siccità che ha colpito la Spagna nel 1993 e delle conseguenti restrizioni dell'impiego di acqua nella zona del Regadio, alcuni tipi di produzioni coltivate su superfici irrigate, quali il riso, il cotone e i pomodori sono stati sostituiti dalla coltura del girasole; che a causa di questo trasferimento di colture è aumentata la superficie per la quale sono state presentate domande di pagamenti compensativi e di compensazione per corrispondente messa a riposo, con il conseguente superamento della superficie di base per le altre colture nella regione di Regadio;

considerando che tale incremento della superficie di base è imputabile esclusivamente alla maggiore superficie coltivata a girasole; che non sono stati registrati aumenti per la superficie sulla quale sono stati coltivati altri seminativi; che sarebbe pertanto ingiusto penalizzare, nel corso del primo anno di applicazione del sistema di sostegno, i produttori di altri seminativi;

considerando, inoltre, che l'aumento della superficie su cui sono stati coltivati semi di girasole è stato causato da variazioni climatiche non imputabili ai produttori, le quali hanno indotto gli agricoltori che tradizionalmente non

coltivano girasole a passare a questa coltura; che è inoltre probabile che questi ultimi ritornino a coltivare, nel corso della campagna 1994/1995, le produzioni alle quali erano dediti in precedenza, quali riso, cotone e pomodori; che sarebbe pertanto ingiusto imporre ai produttori di girasole nel 1994 un ritiro speciale dalla produzione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto verrebbero in questo modo penalizzati soltanto coloro che nella campagna 1994/1995 continuano la produzione di girasole;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 i pagamenti compensativi sono versati entro il 31 dicembre successivo al raccolto;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, in deroga all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la superficie regionale di base della regione spagnola Regadio, indicata nel regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione⁽³⁾:

- per quanto riguarda la coltura di girasole, è ridotta proporzionalmente soltanto la superficie ammissibile per singolo agricoltore, compresa la superficie corrispondente di messa a riposo,
- non si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 3481/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che fissa i massimali applicabili in Grecia per le superfici irrigue nel quadro del regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,considerando che il regolamento (CEE) n. 1113/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui⁽³⁾, dispone che il beneficio della resa fissata per i seminativi irrigui, è concesso nei limiti di un massimale fissato per regione di produzione; che è opportuno fissare tali massimali tenendo conto delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri;

considerando che le comunicazioni trasmesse dalla Grecia riguardano esclusivamente le superfici irrigate nel periodo di riferimento 1989-1991;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92, il versamento dei pagamenti compensativi è effettuato entro il 31 dicembre successivo al raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali applicabili alle superfici irrigate di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1113/93, sono fissati, per la campagna 1993/1994, nell'allegato del presente regolamento per le zone della Grecia indicate nel piano di regionalizzazione presentato da detto Stato membro.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

Regione	Massimali irrigui (in ettari)
Zona 1	6 003
Zona 2	4 756
Zona 3	13 396
Zona 4	2 815
Zona 5	3 475
Zona 6	24 270
Zona 7	640
Zona 8	7 813
Zona 9	44 884
Zona 10	643
Zona 11	7 497
Zona 12	105 867

REGOLAMENTO (CE) N. 3482/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

relativo al rilascio di titoli di importazione di banane nel quadro del contingente tariffario per il primo trimestre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3297/93⁽³⁾, se i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate dagli operatori di qualsiasi categoria superano sensibilmente il quantitativo indicativo fissato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, viene stabilita una percentuale unica di riduzione per categoria da applicare ad ogni domanda; che, tuttavia, tale disposizione non si applica alle domande relative ad un quantitativo pari o inferiore a 150 t;

considerando che il regolamento (CE) n. 3298/93 della Commissione, del 30 novembre 1993⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità nel primo trimestre del 1994, nel quadro del contingente tariffario;

considerando che il volume complessivo delle domande di titoli presentate per tutte e tre le categorie di operatori nel quadro del contingente tariffario, ammontano a 593 124 t e superano notevolmente il quantitativo indicativo di 520 000 t fissato dal regolamento (CE) n. 3298/93; che le prospettive di evoluzione del mercato per il primo trimestre 1994 non permettono di prevedere uno smaltimento soddisfacente del volume di banane corrispondente all'intero quantitativo richiesto; che è pertanto opportuno

fissare una percentuale di riduzione distinta per le categorie A e B, escludendo i quantitativi pari o inferiori a 150 t;

considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, onde permettere che i titoli di importazione siano rilasciati al più presto;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, per il primo trimestre 1994, i titoli di importazione per il primo trimestre 1994 sono rilasciati:

- per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,904019 per le domande della categoria A e di 0,982181 per le domande della categoria B;
- per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, qualora esso sia pari o inferiore a 150 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 3483/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

relativo al rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP per il primo trimestre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3297/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafi 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se i quantitativi di banane originarie di uno degli Stati ACP indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, oggetto di domande di titoli di importazione, superano sensibilmente il quantitativo indicativo fissato per il periodo considerato, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ad ogni domanda di titolo in cui figura tale Stato di origine;

considerando che il regolamento (CE) n. 3298/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per l'importazione nella Comunità di banane originarie degli Stati ACP nel quadro dei quantitativi tradizionali per il primo trimestre del 1994;

considerando che i quantitativi oggetto delle domande di importazione di banane tradizionali ACP per il primo trimestre 1994 superano, per il Camerun, i quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 3298/93; che è

pertanto opportuno fissare una percentuale unica di riduzione per questo stesso Stato nel quale si registri un superamento notevole, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, onde permettere che i titoli di importazione siano rilasciati al più presto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo trimestre del 1994, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP, i titoli sono rilasciati:

- per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione di 87,6036 % per le domande recanti l'origine Camerun;
- per l'intero quantitativo indicato nella domanda nel caso degli altri Stati di origine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 3484/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafi 6 e 8, l'articolo 4 e, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4 e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che le modalità di attuazione dei regimi di premio istituiti dagli articoli da 4 a a 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 prevedevano, inizialmente, che ogni domanda di aiuto « animali » per la concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato ai fini della macellazione doveva essere presentata entro trenta giorni dalla macellazione o dalla prima immissione sul mercato dell'animale; che, per alleviare gli oneri amministrativi per i produttori, connessi a tale disposizione, con il regolamento (CEE) n. 1909/93 della Commissione⁽³⁾, il termine di trenta giorni è stato portato a sei mesi;

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1909/93, dispone che il fatto generatore per stabilire l'anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio e del numero di UBA da utilizzare per il calcolo del coefficiente di densità corrisponde alla data di presentazione della domanda; che, benché tale disposizione non si riferisca espressamente all'importo del premio, è opportuno precisare che l'agevolazione degli oneri amministrativi prevista dal regolamento (CEE) n. 1909/93 non ha affatto la finalità di

permettere ai produttori di ottenere, per i capi macellati o immessi sul mercato in un dato anno, l'importo più elevato del premio corrispondente ad un anno successivo;

considerando che, per permettere ai produttori interessati di agire in tempo utile, è necessario che il presente regolamento entri in vigore al più presto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3886/92, è aggiunto il seguente comma:

- « Tuttavia, in caso di concessione del premio speciale in base ad una delle opzioni previste all'articolo 8,
 - se il capo è stato macellato o immesso sul mercato anteriormente alla mezzanotte del 31 dicembre e
 - se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data,

l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno in cui si è proceduto alla macellazione o alla prima immissione sul mercato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 3485/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che decide di non dare seguito alle offerte presentate per la centocinquesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3397/93⁽⁵⁾;

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centocinquesima gara parziale e tenendo conto,

conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazione e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla centocinquesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 43.

REGOLAMENTO (CE) N. 3486/93 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1993

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di gennaio 1994 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	—
1001 90 99 000	43,00
1002 00 00 000	43,00
1003 00 90 000	70,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	39,00
1006 20 92 000	196,80
1006 20 94 000	196,80
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	246,00
1006 30 92 900	246,00
1006 30 94 100	246,00
1006 30 94 900	246,00
1006 30 96 100	246,00
1006 30 96 900	246,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	39,00
1101 00 00 100	58,00
1101 00 00 130	58,00
1102 20 10 100	47,70
1102 20 10 300	40,88
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	84,25
1103 11 10 200	—
1103 11 90 200	—
1103 13 10 100	61,33
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	112,34
1104 21 50 100	112,34

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3487/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3324/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 dicembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,04 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,04 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,04 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,04 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,15
1701 99 10	42,15
1701 99 90	42,15 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 3488/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16

dicembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	85,61
1001 90 99	85,61 ⁽²⁾
1002 00 00	113,74 ⁽⁶⁾
1003 00 10	117,44
1003 00 20	117,44
1003 00 80	117,44 ⁽²⁾
1004 00 00	92,22
1005 10 90	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	92,23 ⁽⁴⁾
1008 10 00	25,53 ⁽²⁾
1008 20 00	25,38 ⁽⁴⁾
1008 30 00	23,90 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	23,90
1101 00 00	157,38 ⁽²⁾
1102 10 00	197,54
1103 11 30	22,19
1103 11 50	22,19
1103 11 90	180,53
1107 10 11	163,26
1107 10 19	124,74
1107 10 91	219,92 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	167,07 ⁽²⁾
1107 20 00	192,91 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 3489/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 dicembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 3490/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 3463/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3463/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 3463/93, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 316 del 17. 12. 1993, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1993, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1005 90 00 000	03	29,00
0712 90 19 000	—	—		04	15,00
1001 10 00 200	—	—		02	0
1001 10 00 400	—	—	1007 00 90 000	—	—
1001 90 91 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 90 99 000	03	33,00	1101 00 00 100	01	58,00
	02	15,00	1101 00 00 130	01	55,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 150	01	50,00
	02	15,00	1101 00 00 170	01	47,00
1003 00 10 000	—	—	1101 00 00 180	01	44,00
1003 00 20 000	03	58,00	1101 00 00 190	—	—
	02	15,00	1101 00 00 900	—	—
1003 00 80 000	03	58,00	1102 10 00 500	01	58,00
	02	15,00	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 30 200	01	— ⁽³⁾
1005 10 90 000	—	—	1103 11 30 900	—	—
			1103 11 50 200	01	— ⁽³⁾
			1103 11 50 400	—	—
			1103 11 50 900	—	—
			1103 11 90 200	01	— ⁽³⁾
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,

04 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/96/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

relativa al diritto di soggiorno degli studenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 7, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta, alle condizioni previste dal trattato, l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che gli articoli 128 e 7 del trattato — come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia — vietano qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale nella Comunità; che l'accesso di un cittadino di uno Stato membro ad un corso di formazione professionale in un altro Stato membro implica che il cittadino benefici del diritto di soggiorno in questo secondo Stato membro;

considerando di conseguenza che per garantire l'accesso alla formazione professionale occorre determinare le condizioni atte a facilitare l'effettivo esercizio del diritto di soggiorno;

considerando che il diritto di soggiorno degli studenti si inserisce in un insieme di misure coerenti intese a promuovere la formazione professionale;

considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;

considerando che nell'attuale situazione del diritto comunitario un aiuto accordato agli studenti ai fini del loro sostentamento non rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d'applicazione del trattato ai sensi dell'articolo 7;

considerando che l'esercizio del diritto di soggiorno può essere reale solo se è accordato anche al coniuge ed ai figli a carico;

considerando che è opportuno garantire ai beneficiari della presente direttiva un regime amministrativo analogo a quello già previsto in particolare dalla direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ⁽⁴⁾ e della direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ⁽⁵⁾;

considerando che la presente direttiva non riguarda gli studenti che hanno il diritto di soggiornare in quanto esercitano o hanno esercitato un'attività economica o che sono familiari di un lavoratore migrante;

⁽¹⁾ GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 70 e
GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

⁽⁵⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

considerando che, con sentenza del 7 luglio 1992 nella causa C-295/90, la Corte di giustizia ha annullato la direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti⁽¹⁾, pur mantenendo in vigore gli effetti della direttiva annullata fino all'entrata in vigore di una direttiva adottata sulla base giuridica appropriata;

considerando che occorre che gli effetti della direttiva 90/366/CEE siano mantenuti durante il periodo precedente il 31 dicembre 1993, data alla quale gli Stati membri devono aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per precisare le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un'onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione seguita.

Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » la cui validità può essere limitata alla durata della formazione oppure ad un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno; in tal caso, essa è rinnovabile anno per anno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta o del documento di soggiorno, lo Stato membro può esigere unicamente che il richiedente presenti una carta di identità o un passaporto in corso di validità e fornisca la prova che soddisfa le condizioni previste all'articolo 1.

2. Gli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, mutatis mutandis, ai beneficiari della presente direttiva.

Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; in tal caso sono applicabili gli articoli da 2 a 9 della direttiva 64/221/CEE.

Articolo 3

La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

Articolo 4

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva e in seguito ogni tre anni la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e presenta questa relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

La Commissione presterà particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero insorgere negli Stati membri a motivo dell'applicazione dell'articolo 1; essa sottoporà, se del caso, al Consiglio proposte intese ad ovviare a siffatte difficoltà.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per quanto concerne il periodo che precede tale data sono mantenuti gli effetti della direttiva 90/366/CEE.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 30.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1993

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia di commercio e di navigazione e negli accordi commerciali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(93/679/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e il negoziato degli accordi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli Stati interessati hanno chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi con paesi terzi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali sono ormai oggetto di accordi comunitari; che in queste condizioni si deve autorizzare il mantenimento di tali disposizioni solamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che la presente autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni dei trattati e degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali trattati e accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione né il trasferimento delle materie commerciali di questi accordi bilaterali negli accordi comunitari;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermano le succitate dichiarazioni degli Stati membri interessati, che le disposizioni dei trattati e degli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi trattati e accordi relativi a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunciare detti trattati ed accordi;

considerando che nel 1986 e nel 1990 gli Stati membri e la Commissione hanno identificato, prima con i paesi dell'EFTA e in seguito con quelli ACP e mediterranei, le clausole che dovevano essere adeguate al diritto comunitario e che si sono impegnati a tal fine ad avviare negoziati con i paesi interessati;

considerando che la maggior parte delle clausole di cui agli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA ha già potuto essere eliminata e che l'eliminazione delle altre s'impone a maggior ragione data l'attuazione del mercato interno unico;

considerando che è altresì necessario un tempestivo adeguamento degli accordi conclusi con i paesi ACP e mediterranei;

considerando che i trattati e gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che per semplificare la procedura sarebbe opportuno sostituire il sistema, seguito finora, di rinnovo trimestrale degli accordi e trattati commerciali con una decisione annuale che comprenda l'insieme degli accordi e trattati; che di conseguenza devono essere abrogate le decisioni 92/234/CEE⁽²⁾, 92/239/CEE⁽³⁾, 92/294/CEE⁽⁴⁾, e 92/487/CEE⁽⁵⁾, prese nel 1992 che prevedono scadenze diverse;

⁽²⁾ GU n. L 120 del 5. 5. 1992, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 292 dell'8. 10. 1992, pag. 27.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

considerando che, pertanto, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni fino al 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione e negli accordi commerciali elencati in allegato possono, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e purché le loro disposizioni non siano in contrasto con le

attuali politiche comuni, essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Sono abrogate le decisioni 92/234/CEE, 92/239/CEE, 92/294/CEE e 92/487/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	País tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BELGIQUE/BELGIË	El Salvador États-Unis d'Amérique/ Verenigde Staten Éthiopie / Ethiopië Honduras Liberia Maroc / Marokko République dominicaine / Dominicaanse Republiek Venezuela	Convention commerciale / Handelsovereenkomst Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité / Verdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag Déclaration complémentaire / Aanvullende verklaring Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 3. 1906 21. 2. 1961 6. 9. 1906 25. 3. 1909 30. 8. 1909 1. 5. 1885 4. 1. 1862 21. 8. 1884 1. 3. 1884
BENELUX	Paraguay Union soviétique / USSR	Accord de commerce et de navigation / Handels- en schee- pvaartakkoord Traité de commerce / Handelsverdrag	13. 8. 1963 14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia Brasiliën Bulgariën Burma Chile Columbia Costa Rica Den Arabiske Republik Egypten Den Dominikanske Republik De Forenede Stater El Salvador Guatemala Haiti Iran	Handelstraktat Midlertidig aftale om mestbegunstigelsesklausul Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbe- gunstigelsesklausul (brevveksling) Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul Handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Midlertidig handelsaftale Venskabs-, handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Handelstraktat Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	9. 11. 1931 30. 7. 1936 27. 7. / 5. 8. 1921 29. 4. 1948 og 17. 4. 1950 4. 2. 1899 21. 6. 1923 26. 9. 1956 7. 5. 1930 26. 7. 1852 1. 10. 1951 9. 7. 1958 4. 3. 1948 21. 10. 1937 20. 2. 1934

1	2	3	4
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelses-klausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Paraguay	Handels- og søfartstraktat	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953
	Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885
	Østrig	Handelstraktat	6. 4. 1928
DEUTSCHLAND	Arabische Republik Ägypten	Handelsabkommen (ratifiziert)	21. 4. 1951
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schifffahrtsvertrag	19. 12. 1950
	Japan	Handels- und Schifffahrtsvertrag	20. 7. 1927
	Pakistan	Handelsabkommen (ratifiziert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratifiziert)	20. 7. 1951
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratifiziert)	25. 4. 1958
	Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	18. 4. 1953
	Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	29. 10. 1954
	ΕΛΛΑΔΑ	Βουλγαρία	Συνθήκη εμπορίου
Καμερούν		Εμπορική συμφωνία	29. 10. 1962
Κύπρος		Εμπορική συμφωνία	23. 8. 1962
Αίγυπτος		Προσωρινή εμπορική συμφωνία	10. 4. 1926
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής		Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	3. 8. 1951
Ινδία		Συμφωνία εμπορίου	14. 2. 1958
Ιράν		Σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας	9. 1. 1931
Ισραήλ		Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	22. 7. 1952
Ιαπωνία		Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	20. 5. 1899

1	2	3	4
ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)	Λίθουαν	Προξενική σύμβαση ναυτιλίας, εμπορικών και αστικών δικαιωμάτων	6. 10. 1948
	Λιθύη	Εμπορική συμφωνία ⁽¹⁾	16. 3. 1957
	Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία	17. 1. 1963
	Γιουγκοσλαβία	Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές ⁽²⁾	1. 10. 1960
		Εμπορική συμφωνία ⁽²⁾	17. 12. 1974
		Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας ⁽²⁾	2. 11. 1927
	Γκάνα	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νιγηρία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Σιέρα Λεόνε	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νέα Ζηλανδία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Τζαμάϊκα	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Τρινιτάντ και Τομπάγκο	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Σρι Λάνκα	Ανταλλαγή επιστολών	26. 11. 1926
	ΕΣΣΔ	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	11. 6. 1929
ESPAÑA	Brasil	Canje de notas que regula el intercambio comercial	16. 5. 1962
	Costa Rica	Convenio de cooperación económica	29. 8. 1972
	Ecuador	Convenio de cooperación económica	9. 5. 1974
	Guatemala	Convenio de cooperación económica	31. 10. 1972
	Honduras	Convenio de cooperación económica	17. 10. 1972
	Hungria	Acuerdo a largo plazo sobre intercambios comerciales, navegación, transporte y desarrollo de la cooperación económica, industrial y técnica	8. 4. 1976
	México	Acuerdo de cooperación económica y comercial	14. 10. 1977
	Panamá	Protocolo de cooperación económica	15. 6. 1964
	Perú	Acuerdo comercial	23. 5. 1953
	Uruguay	Tratado comercial sobre la concesión de la cláusula de nación más favorecida	24. 2. 1954
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Canada	Convention d'établissement et de navigation	12. 5. 1933
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	États-Unis d'Amérique	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	17. 7. 1919
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Liberia	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique ⁽¹⁾	10. 8. 1955
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	République dominicaine	Accord commercial ⁽²⁾	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
		Protocole additionnel	30. 12. 1953
Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950	
Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation ⁽²⁾	30. 1. 1929	

⁽¹⁾ Αναστέλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 945/92 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 101 της 15. 4. 1992, σ. 53).
L'application de l'accord est suspendue conformément au règlement (CEE) n° 945/92 du Conseil (JO n° L 101 du 15. 4. 1992, p. 53).

⁽²⁾ Αναστέλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 (ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4), (ΕΟΚ) αριθ. 2656/92 (ΕΕ αριθ. L 266 της 12. 9. 1992, σ. 27), (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 (ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14) του Συμβουλίου.

L'application de l'accord est suspendue (Serbie et Monténégro) conformément aux règlements (CEE) n° 1432/92 (JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 4), (CEE) n° 2656/92 (JO n° L 266 du 12. 9. 1992, p. 27) et (CEE) n° 990/93 (JO n° L 102 du 28. 4. 1993, p. 14) du Conseil.

⁽³⁾ Reconstitution autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

(1)	(2)	(3)	(4)
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25/28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional Commercial Agreement of 25/28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	United States Vietnam	Treaty of friendship, commerce and navigation Exchange of notes in regard to commercial relations	21. 10. 1950 1. 12. 1964
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province di :	
		Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
		Orange	13. 7. 1907
	Argentina	Nota verbale	1. 5. 1948
		Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
	Bulgaria	Protocollo addizionale	4. 3. 1937
		Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
	Cile	Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione ⁽¹⁾	19. 12. 1950
	Cuba	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	29. 12. 1903
		Convenzione addizionale	12. 8. 1900
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	26. 2. 1911
	Iran	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
		Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
	Iugoslavia	Scambio di note	9. 2. 1955
		Convenzione di commercio e di navigazione ⁽¹⁾	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
	Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
		Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Romania	Protocollo doganale ⁽²⁾	25. 11. 1950
	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
Protocolli		28. 11. 1925 e 30. 12. 1933	
Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note		29. 12. 1936	
Turchia	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928	
	Protocollo doganale ⁽²⁾	28. 3. 1950	
URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948	
Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947	
Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861	
	Modus vivendi	29. 6. 1939	
Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937	

⁽¹⁾ L'applicazione dell'accordo è sospesa (Serbia e Montenegro) conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1432/92 (GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4), (CEE) n. 2656/92 (GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27), (CEE) n. 990/93 (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14).

⁽²⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

(1)	(2)	(3)	(4)
LUXEMBOURG	États-Unis d'Amérique	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Egypte		
	Bolivia	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1/9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	Colombia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule	30. 9. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939
	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag (¹)	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag	29. 1. 1934
		Protocol	12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
	Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884
	Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935
PORTUGAL	Bulgária	Acordo de comércio a longo prazo	11. 2. 1975
	Checoslováquia	Acordo de comércio a longo prazo	1. 3. 1975
	Cuba	Acordo de comércio a longo prazo	13. 9. 1976
	União das Repúblicas Socialistas Soviéticas	Acordo de comércio	19. 12. 1974
UEBL/BLEU	Afrique du Sud / Zuid-Afrika	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	13. 7. 1937
	Albanie / Albanië	Échange de lettres / Briefwisseling	19. 2. 1929
	Argentine / Argentinië	Accord provisoire / Voorlopig akkoord	16. 1. 1934
	Bolivië / Bolivia	Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en handelsverdrag	18. 4. 1912
		Avenant au traité / Aanvullend protocol	10. 12. 1963
	Brésil / Brazilië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	14. 1. 1932
	Bulgarie / Bulgarije	Échange de lettres / Briefwisseling	8. 2. 1926
	Canada	Convention de commerce / Handelsovereenkomst	3. 7. 1924
	Chili	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	27. 8. 1936

(¹) De toepassing van de overeenkomst wordt opgeschort (Servië en Montenegro) overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1432/92 (PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4), (EEG) nr. 2656/92 (PB nr. L 266 van 12. 9. 1992, blz. 27), en (EEG) nr. 990/93 (PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14) van de Raad.

(1)	(2)	(3)	(4)
UEBL/BLEU (suite/vervolg)	Colombie / Colombia	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829 / Briefwisseling van toepassing in de BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Nederland en Colombia van 1 mei 1829	19 et/en 22. 8. 1936
	Équateur / Ecuador	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	5. 3. 1887
	Guatemala	Avenant au traité / Aanvullend protocol	19. 10. 1937
	Haïti	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	7. 11. 1924
	Hongrie / Hongarije	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	9. 7. 1936
	Iran	Échange de lettres / Briefwisseling	30. 9. 1924
	Nouvelle-Zélande / Nieuw-Zeeland	Convention de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartovereenkomst	9. 5. 1929
	Pologne / Polen	Accord commercial provisoire par échange de lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisseling	5. 12. 1933
	Roumanie / Roemenië	Traité de commerce / Handelsverdrag	30. 12. 1922
	Suisse / Zwitserland	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	28. 8. 1930
	Tchécoslovaquie / Tsjechoslowakije	Traité de commerce / Handelsverdrag	26. 8. 1929
	Union soviétique / USSR	Traité de commerce / Handelsverdrag	28. 12. 1925
	Uruguay	Convention commerciale provisoire / Voorlopige handels-overeenkomst	5. 9. 1935
	Viêt-nam / Vietnam	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	22. 2. 1937
	Yémen / Jemen	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire / Briefwisseling betreffende de toepassing van de meestbegunstigingsclausule op tarifair gebied	16 et/en 20. 1. 1956
	Yougoslavie / Joegoslavië	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	7. 12. 1936
	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag (*)	16. 12. 1926	
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentina	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty of certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
	Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913
	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
	Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920	

(*) L'application de l'accord est suspendue (Serbie et Monténégro) conformément aux règlements (CEE) n° 1432/92 (JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 4), (CEE) n° 2656/92 (JO n° L 266 du 12. 9. 1992, p. 27) et (CEE) n° 990/93 (JO n° L 102 du 28. 4. 1993, p. 14) du Conseil.
De toepassing van de overeenkomst wordt opgeschort (Servië en Montenegro) overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1432/92 (PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4), (EEG) nr. 2656/92 (PB nr. L 266 van 12. 9. 1992, blz. 27), en (EEG) nr. 990/93 (PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14) van de Raad.

(1)	(2)	(3)	(4)
UNITED KINGDOM (cont'd)	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
	Morocco	General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
		Exchange of notes, concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of letters	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
		Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
	Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930
	Soviet Union	Temporary Commercial Agreement ⁽¹⁾	16. 2. 1934
	Switzerland	Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
		Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
		Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial Agreements in force	26. 4. 1924
	Turkey	Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930
		Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
	United States	Convention of commerce	3. 7. 1815
		Convention	20. 10. 1818
	Convention of commerce	6. 8. 1827	
Venezuela	Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825	
	Convention	29. 10. 1834	
	Exchange of notes	3. 2. 1903	
Yugoslavia	Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes ⁽²⁾	12. 5. 1927	
	Agreement on trade and payments ⁽²⁾	27. 11. 1936	

⁽¹⁾ Russian Federation and other former Soviet Republics which have succeeded to the Agreement, or parts thereof, in accordance with international law.

⁽²⁾ Application of the Agreement is suspended for Serbia and Montenegro in accordance with Council Regulations (EEC) No 1432/92 (OJ No L 151, 3. 6. 1992, p. 4), (EEC) No 2656/92 (OJ No L 266, 12. 9. 1992, p. 27), (EEC) No 990/93 (OJ No L 102, 28. 4. 1993, p. 14).

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	País tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord/Accord commercial	30. 1. 1959
	Joegoslavië/ Yougoslavie	Handelsakkoord/Accord commercial (1)	18. 6. 1958
	Marokko/ Maroc	Handelsakkoord/Accord commercial (1)	5. 8. 1958
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale	9. 9. 1952
	Madagaskar	Handelsaftale	10. 12. 1965
	Marokko	Handelsaftale	26. 7. 1961
	Senegal	Handelsaftale	11. 4. 1962
	Tunesien	Handelsaftale	8. 6. 1960
DEUTSCHLAND	Afganistan	Handelsabkommen	31. 1. 1958
	Jugoslawien	Handelsabkommen (1) Protokoll	11. 6. 1952 16. 7. 1964
	Philippinen	Handelsabkommen	28. 2. 1964
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr	16. 2. 1952
ΕΛΛΑΔΑ	Ιράν	Εμπορική συμφωνία	3. 2. 1976
	Τυνησία	Εμπορική συμφωνία	2. 3. 1960
	Ιορδανία	Εμπορική συμφωνία	27. 2. 1977
	Συρία	Εμπορική συμφωνία	27. 5. 1969
	Μάλτα	Εμπορική συμφωνία	14. 4. 1976
ESPAÑA	Angola	Acuerdo de cooperación y comercial	18. 3. 1983
	Egipto	Acuerdo comercial	19. 5. 1976
	República Dominicana	Convenio de cooperación económica	2. 6. 1973
	Siria	Convenio de cooperación económica	26. 9. 1952
FRANCE	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial	10. 7. 1964
ITALIA	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960
PORTUGAL	Paquistão	Acordo comercial	6. 7. 1981

(1) De toepassing van de overeenkomst wordt opgeschort (Servië en Montenegro) overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1432/92 (PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4), (EEG) nr. 2656/92 (PB nr. L 266 van 12. 9. 1992, blz. 27) en (EEG) nr. 990/93 (PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14) van de Raad.

L'application de l'accord est suspendue (Serbie et Monténégro) conformément aux règlements (CEE) n° 1432/92 (JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 4), (CEE) n° 2656/92 (JO n° L 266 du 12. 9. 1992, p. 27) et (CEE) n° 990/93 (JO n° L 102 du 28. 4. 1993, p. 14) du Conseil.

Die Anwendung des Abkommens wird (gegenüber Serbien und Montenegro) nach Maßgabe der Verordnungen (EWG) Nr. 1432/92 (ABl. Nr. L 151 vom 3. 6. 1992, S. 4), (EWG) Nr. 2656/92 (ABl. Nr. L 266 vom 12. 9. 1992, S. 27), (EWG) Nr. 990/93 (ABl. Nr. L 102 vom 28. 4. 1993, S. 14) des Rates ausgesetzt.

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Pais tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BENELUX	Israël Philippines / Filippijnen	Accord commercial / Handelsakkoord Accord commercial / Handelsakkoord	29. 8. 1958 14. 3. 1967
ITALIA	Cuba India Libano Svizzera Yemen	Scambio di note Accordo commerciale e scambio di lettere Accordo commerciale Accordo commerciale Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 1937)	9. 9. 1950 6. 10. 1959 7. 7. 1964 4. 11. 1955 21. 10. 1950 5. 10. 1959
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale	8. 10. 1962
DEUTSCHLAND	Ekvador Kolumbien	Handelsabkommen Handelsabkommen	1. 8. 1953 9. 11. 1957
ΕΛΛΑΔΑ	Βραζιλία Αιθιοπία Λίβανος Λιβερία Μεξικό	Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία	9. 6. 1975 22. 6. 1959 3. 7. 1958 29. 6. 1973 12. 4. 1960
ESPAÑA	El Salvador Nicaragua Senegal	Acuerdo comercial Convenio de cooperación económica Acuerdo comercial	2. 12. 1982 4. 3. 1974 15. 11. 1978
PORTUGAL	Argélia Brasil México Guiné-Bissau Marrocos Zimbabwe	Acordo comercial Acordo de comércio Acordo económico e comercial Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial	16. 6. 1976 7. 9. 1966 28. 8. 1980 13. 1. 1978 28. 1. 1977 10. 9. 1982
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial / Handelsakkoord	16. 9. 1950

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	País tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BENELUX	Tunisie / Tunesië	Accord commercial / Handelsakkoord	1. 8. 1958
DEUTSCHLAND	Indonesien Südkorea	Handelsabkommen vom Handelsabkommen vom	22. 4. 1953 8. 4. 1965
ΕΛΛΑΔΑ	Αίγυπτος Μαρόκο Τουρκία Ινδία Ισραήλ Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία	1. 1. 1979 1. 1. 1961 7. 11. 1953 31. 1. 1973 30. 1. 1969 17. 1. 1963
ESPAÑA	Camerún Chile Gabón Jordania Túnez	Acuerdo comercial Convenio comercial y de cooperación económica Acuerdo de cooperación económica y comercial Acuerdo comercial Acuerdo comercial	4. 2. 1964 9. 3. 1977 6. 2. 1976 16. 12. 1980 20. 4. 1961
FRANCE	Afrique du Sud (¹) Corée du Sud Inde (¹) Liban	Échange de lettres Échange de lettres Accord commercial et échange de lettres Accord commercial	18. 4. 1964 12. 3. 1963 19. 10. 1959 25. 3. 1955
ITALIA	Corea del Sud El Salvador Indonesia Iran Israele Repubblica Dominicana Iugoslavia	Accordo commerciale Accordo commerciale Protocollo addizionale Accordo commerciale Scambio di note Accordo commerciale Scambio di lettere Processi verbali Accordo commerciale Accordo commerciale (²) Protocollo e scambio di note successivo	9. 3. 1965 30. 3. 1953 21. 12. 1955 23. 3. 1951 29. 1. 1958 23. 3. 1961 5. 3. 1954 5. 1. 1956 21. 10. 1956 11. 2. 1964 18. 2. 1954 1. 7. 1967 30. 4. 1969
PORTUGAL	Cabo Verde Egipto Moçambique São Tomé e Príncipe Tanzânia	Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial	20. 4. 1980 20. 3. 1983 25. 5. 1981 17. 7. 1978 30. 7. 1975

(¹) Prorogation par échange de notes.

(²) L'applicazione dell'accordo è sospesa (Serbia e Montenegro) conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1432/92 (GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4), (CEE) n. 2656/92 (GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27), (CEE) n. 990/93 (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14) del Consiglio.

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	País tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BENELUX	Japon / Japan	Accord commercial / Handelsakkoord Protocoles et <i>agreed minutes</i> / Protocollen en <i>agreed minutes</i> Échange de lettres / Briefwisseling	8. 10. 1960 13. 4. 1963 30. 4. 1963
DANMARK	Argentina Elfenbenskysten Israel Østrig	Handels- og betalingsaftale Handelsaftale Handelsaftale Vareudvekslingsaftale	25. 11. 1957 23. 11. 1966 14. 11. 1952 29. 11. 1948
DEUTSCHLAND	Arabische Republik Ägypten Argentinien Äthiopien Brasilien Chile Benin Elfenbeinküste Gabun Japan Kamerun Kenia Kongo Madagaskar Neuseeland Niger Pakistan Paraguay Schweiz Sambia Sierra Leone Somalia Sri Lanka Südafrika Tansania Tunesien Uganda Zentralafrikanische Republik Zypern	Abkommen über den Warenverkehr Handels- und Zahlungsabkommen Wirtschafts- und Handelsabkommen Handelsabkommen Protokoll über Handels- und Zahlungsverkehr Wirtschaftsabkommen Wirtschaftsabkommen Wirtschaftsabkommen Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen Handelsabkommen Wirtschafts- und Handelsabkommen Wirtschaftsabkommen Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen und Protokoll Handelsabkommen 21. Zusatzprotokoll zum (aufgehobenen) deutsch-schweizerischen Handelsabkommen Wirtschaftsabkommen Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen Handelsabkommen Liste der Einfuhrkontingente Handels- und Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen und Zusatzprotokoll Handelsabkommen Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen	18. 2. 1956 25. 11. 1957 21. 4. 1964 1. 7. 1955 2. 11. 1956 19. 6. 1961 18. 12. 1961 11. 7. 1962 1. 7. 1960 8. 3. 1962 4. 12. 1964 30. 10. 1962 6. 6. 1962 20. 4. 1959 9. 3. 1957 25. 7. 1955 13. 9. 1977 10. 12. 1966 13. 9. 1963 19. 1. 1962 1. 4. 1955 6. 9. 1962 29. 1. 1960 22. 12. 1963 17. 3. 1964 29. 12. 1962 30. 10. 1961
ΕΛΛΑΔΑ	Καναδάς Σουδάν Ζαΐρ Κορέα Κύπρος	Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία	9. 6. 1975 22. 6. 1959 3. 7. 1958 29. 6. 1973 12. 4. 1960

(1)	(2)	(3)	(4)
ESPAÑA	Cuba	Convenio comercial	23. 1. 1979
	Colombia	Acuerdo comercial	27. 6. 1979
	India	Acuerdo de comercio y de cooperación económica	14. 12. 1972
	Madagascar	Acuerdo comercial	20. 1. 1965
	Pakistán	Acuerdo comercial	29. 11. 1976
	Uruguay	Convenio sobre intercambio comercial	24. 2. 1954
	Zaire	Acuerdo de cooperación económica	21. 11. 1983
FRANCE	Argentine	Accord commercial et de paiement	25. 11. 1957
	Autriche	Accord commercial et protocole	26. 7. 1963
	Israël	Accord commercial	10. 7. 1953
		Protocole	16. 1. 1967
		Échange de lettres	24. 12. 1968
	Japon	Accord commercial et protocole	14. 5. 1963
		Protocole	26. 7. 1966
	Mexique	Accord commercial	11. 7. 1950
	Norvège	Accord commercial	3. 7. 1951
		Protocole	2. 4. 1960
		Échange de lettres	6. 2. 1964
	Suisse	Accord commercial	21. 11. 1967
	Turquie	Accord commercial	31. 8. 1946
Yougoslavie	Accord commercial ⁽¹⁾	25. 1. 1964	
	Protocole	6. 5. 1970	
ITALIA	Argentina	Accordo commerciale e scambio di note	25. 11. 1957
	Canada	Modus vivendi commerciale	28. 4. 1948
	Costa Rica	Modus vivendi commerciale e scambio di note	20. 2. 1953
		Agreed minutes	23. 6. 1953
	Giappone	Agreed minutes	31. 12. 1969
	Guatemala	Modus vivendi commerciale	6. 6. 1936
	Malta	Accordo commerciale	28. 7. 1967
	Marocco	Accordo commerciale	28. 1. 1961
		Protocollo	24. 2. 1963
	Messico	Accordo commerciale	15. 9. 1949
		Protocollo	28. 10. 1963
		Scambio di note	20. 7. 1963
	Pakistan	Accordo commerciale	10. 1. 1961
	Paraguay	Accordo commerciale	8. 7. 1959
	Repubblica araba d'Egitto	Protocollo commerciale	29. 4. 1959
	Siria	Accordo commerciale	10. 11. 1955
	Tunisia	Accordo commerciale e protocollo addizionale	23. 11. 1961
			2. 8. 1963
	NEDERLAND	Arabische Republiek	Handelsovereenkomst
Egypte		Handels- en betalingsovereenkomst	25. 11. 1957
Argentinië		Handelsakkoord	6. 9. 1949
Turkije			
PORTUGAL	Angola	Acordo comercial	20. 1. 1979
	Colômbia	Acordo comercial	28. 12. 1978
	Coreia do Sul	Acordo comercial	2. 12. 1977
	Equador	Acordo comercial	16. 12. 1976
	Senegal	Acordo comercial	30. 1. 1975
		Protocolo adicional	21. 2. 1980
	Tunisia	Acordo comercial	9. 11. 1974
	Zaire	Acordo comercial	16. 12. 1983
UEBL / BLEU	Argentine /	Accord commercial et de paiement /	
	Argentinië	Handels- en betalingsakkoord	25. 11. 1957
	Pakistan	Accord commercial / Handelsakkoord	15. 3. 1952

(¹) L'application de l'accord est suspendue (Serbie et Monténégro) conformément aux règlements (CEE) n° 1432/92 (JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 4), (CEE) n° 2656/92 (JO n° L 266 du 12. 9. 1992, p. 27) et (CEE) n° 990/93 (JO n° L 102 du 28. 4. 1993, p. 14) du Conseil.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1993

che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada

(I testi in lingua greca, spagnola, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni del Canada;

considerando che con la decisione 89/599/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/33/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di «zona esente» subordinatamente a talune condizioni

tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1993; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di «zona esente»;

considerando che è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*;

considerando che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* sia risultato pienamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina introdotte conformemente alla decisione 89/599/CEE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di «zona esente», e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche perfezionate;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 35.

considerando che la Commissione veglierà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopraccitato principio di « zona esente » ;

considerando che il rischio di insediamento e di diffusione del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* è elevato nelle regioni freddo-umide ; che conseguentemente la deroga non deve applicarsi agli Stati membri particolarmente esposti a tale rischio, vale a dire Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito ; che pertanto, tenuto conto delle differenze di condizioni agronomiche ed ecologiche, l'autorizzazione non dev'essere accordata ai citati Stati membri ;

considerando che vanno quindi autorizzate deroghe per la prossima campagna di commercializzazione di tuberiseme di patata, fermi restando il rispetto delle condizioni di cui sopra e di quanto disposto dalla direttiva 66/403/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione ⁽²⁾, e dalla direttiva 70/457/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE ⁽⁴⁾ ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo sono autorizzati a derogare, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo paragrafo 2, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene all'allegato III, parte A, punto 10 e alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della medesima direttiva per quanto attiene ai requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3, in ordine ai tuberiseme di patate delle varietà Atlantic, Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago e Shepody originari del Canada.

2. Devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti :

a) i tuberiseme debbono essere stati prodotti in appezzamenti situati in zone delle province New Brunswick o Prince Edward Island ufficialmente dichiarate esenti sia dal viroide dell'affusolamento del tubero di patata, sia dal *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*, da « Agriculture Canada » e che soddisfino le seguenti condizioni, indipendentemente dal fatto che gli appez-

zamenti siano coltivati da aziende situate all'interno o all'esterno delle zone in questione :

i) le zone devono comprendere :

- appezzamenti appartenenti ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende coltivino terreni in affitto situati al di fuori di dette zone,
- oppure avere una superficie di almeno 4 km²,

e devono essere circondate interamente da acqua o da terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei tre anni precedenti ;

ii) tutte le patate prodotte nella zona debbono costituire la prima discendenza diretta di tuberiseme della categoria « Pre-Elite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III », prodotte in aziende qualificate per la produzione di tuberiseme delle categorie « Pre-Elite » o « Elite I », e che siano aziende ufficiali o aziende ufficialmente designate e controllate a tal fine ;

iii) la superficie utilizzata per la produzione di patate che non sono definitivamente certificate come tuberiseme non deve essere superiore a un quinto della superficie utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberiseme ;

iv) da controlli annuali sistematici e rappresentativi effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate, per l'individuazione della presenza degli organismi di cui trattasi, su tutti i campi di patate situati nella zona e sulle patate in essi raccolte, comprendenti adeguate prove di laboratorio, non deve essere emersi risultati positivi né altri elementi che ostino al riconoscimento di dette zone come esenti dalla malattia ;

v) devono essere stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per garantire che :

- non possano essere introdotte in tali zone patate originarie di zone del Canada diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o di paesi in cui è nota la presenza degli organismi in questione,
- le patate originarie di tali zone e i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di maneggio, cernita e preparazione ivi utilizzati non possano entrare in contatto con patate originarie di zone diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o con materiali o attrezzature del tipo sopra indicato utilizzati in queste zone ;

questa disposizione si applica anche quando appezzamenti situati all'interno delle zone dichiarate esenti dalla malattia siano coltivati da aziende situate al di fuori di tali zone o quando aziende situate all'interno di tali zone coltivino appezzamenti situati al di fuori delle stesse ;

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

- b) i tuberi-seme devono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria « Foundation »; tuttavia, non potranno essere ufficialmente certificati per l'esportazione nella Comunità i tuberi-seme provenienti dalle zone in cui sono state prodotte, nel 1990, le partite che, dall'analisi di campioni prelevati nella Comunità, sono risultate infette da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* e dalle zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute tali partite;
- c) da ogni partita destinata ad essere esportata nella Comunità devono essere ufficialmente prelevati campioni; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni debbono essere esaminati da laboratori ufficiali al fine di accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*: i campioni per l'individuazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata devono essere costituiti da tuberi o da foglie prelevati nell'appezzamento in cui è stata prodotta la partita; per l'individuazione del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* da ogni partita pari o inferiore a 25 t dev'essere prelevato un campione di almeno 200 tuberi; gli esami devono essere effettuati sui campioni interi, applicando i metodi seguenti:
- per quanto riguarda il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata: il metodo « Reverse-page », o la procedura di ibridazione c-DNA, e
 - per quanto riguarda il *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*: almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi di patata (EUR 11288 EN) (ISBN 92-825-7760-0);
- d) le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto;
- e) il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami accertano che le prove di cui alla lettera c) non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* nella partita, e che, in particolare la prova IF ha dato esito negativo; nel riquadro « Dichiarazione supplementare » dev'essere attestato che le condizioni indicate alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte e devono essere precisati il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme di patata e i numeri delle partite di tuberi certificate, nonché il nome della zona di cui alla lettera a) e dell'azienda di cui alla lettera a), punto ii);
- f) le patate possono essere introdotte nella Comunità soltanto se vengono sbarcate in uno dei seguenti porti:
- Aveiro,
 - Genova,
 - Livorno,
 - Pireo,
 - Porto,
 - Savona;
- su segnalazione degli Stati membri interessati e previa consultazione degli altri Stati membri, la Commissione può modificare l'elenco dei porti di sbarco;
- g) le ispezioni previste a norma dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono effettuate da funzionari specialmente addestrati o formati con riguardo alla presente decisione, assistiti dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva citata, con la procedura ivi descritta;
- h) negli Stati membri importatori deve essere ufficialmente prelevato da ciascuna delle partite importate in base alla presente decisione un campione rappresentativo da sottoporre a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*; le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né scoperta la presenza del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* in occasione di tali esami; inoltre devono essere tenuti a disposizione degli altri Stati membri dei sottocampioni per ulteriori esami; gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro importatore ai quali fa riferimento la direttiva 77/93/CEE comunicano alla Commissione entro il 15 aprile 1994 le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati; il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo;
- i) con sufficiente anticipo rispetto a ciascuna introduzione nella Comunità, l'importatore notifica l'introduzione stessa agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro interessato, precisando:
- la varietà,
 - la quantità,
 - la data di importazione dichiarata,
 - i luoghi di destinazione delle patate di cui alla successiva lettera l);

- j) le patate dovranno essere piantate esclusivamente nei luoghi autorizzati dai citati organismi ufficiali responsabili;
- k) gli edifici, i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione venuti a contatto con i tuberi-seme importati in base alla presente decisione devono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto con altre patate;
- l) in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata proporzione delle piante presso i luoghi elencati a norma della direttiva 93/50/CEE della Commissione ⁽¹⁾;
- m) le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione potranno essere utilizzate esclusivamente dagli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, e, all'interno di tali Stati membri, possono venir trasferite solo previa autorizzazione dei citati organismi responsabili ufficiali, tenuto conto dei risultati delle ispezioni di cui alla lettera l);
- tali patate non verranno certificate come patate da semina e saranno destinate esclusivamente al consumo; l'imballaggio dovrà recare il numero dei luoghi di cui alla lettera l) e l'indicazione dell'origine canadese dei tuberi-seme utilizzati.

Articolo 2

Anteriormente al 1° giugno 1994 gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione ed agli altri Stati

membri i quantitativi importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h); copia di ciascuno dei certificati fitosanitari deve essere inviata alla Commissione.

Articolo 3

L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 è valida dal 1° dicembre 1993 al 31 marzo 1994. Essa viene revocata anteriormente al 31 marzo 1994 qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono state idonee ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate. Essa può altresì essere revocata prima di tale data qualora emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di « zona esente » in Canada.

Articolo 4

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1993

che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tubersemi di patata originari della Polonia

(I testi in lingua greca, spagnola, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/681/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata dall'Italia,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tubersemi di patata originari della Polonia non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

considerando che in Italia la semina e la coltivazione di patate della varietà Sieglinde atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tubersemi di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni dalla Polonia;

considerando che, con la decisione 90/613/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/467/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zone chiuse » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 dicembre 1992;

considerando che è noto che la Polonia non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tubersemi di patata né dal *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*;

considerando che la Polonia ha messo in atto un programma di eradicazione di tali organismi nocivi, applicato su base regionale; che vi sono validi motivi per rite-

nere che il programma di eradicazione di detti organismi nocivi sia risultato pienamente efficace, almeno in talune « zone chiuse » (strefy zamknięte) del voivodato di Lomza;

considerando che nei campioni prelevati dai tubersemi introdotti a norma della decisione 92/467/CEE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che la Polonia ha informato la Commissione che i tubersemi della varietà Sieglinde coltivati nel 1993 nelle summenzionate « zone chiuse » sono originari di uno Stato membro nel quale non si è constatata la presenza del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*, e sono stati ufficialmente certificati a norma della direttiva 66/403/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione⁽⁶⁾; che comunque le informazioni disponibili raccolte nel corso della missione condotta in Polonia nel 1990 non hanno evidenziato elementi che mettano in dubbio il corretto funzionamento del succitato sistema di « zone chiuse » e che impediscano quindi di riconoscere le disposizioni ivi applicate come equivalenti alle disposizioni comunitarie in materia di lotta contro il *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*;

considerando che è pertanto lecito ritenere che non sussistano rischi di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tubersemi siano originari delle zone in parola e che siano rispettate talune condizioni tecniche particolari;

considerando che la Commissione provvederà affinché la Polonia renda disponibili tutte le informazioni tecniche necessarie per controllare l'attuazione delle misure di protezione richieste dalla situazione sopra indicata, nonché a valutare i progressi del programma polacco di eradicazione;

considerando che il rischio di insediamento e di diffusione del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* è elevato nelle regioni freddo-umide; che conseguentemente la deroga non deve applicarsi agli Stati membri particolarmente esposti a tale rischio, vale a dire Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito; che pertanto, tenuto conto delle differenze di condizioni agronomiche ed ecologiche, l'autorizzazione non dev'essere accordata ai citati Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1990, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.⁽⁶⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.

considerando che vanno quindi autorizzate deroghe per l'attuale campagna di commercializzazione delle patate, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra e di quanto disposto dalla direttiva 66/403/CEE e dalla direttiva 70/457/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE⁽²⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo, sono autorizzati a derogare, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo paragrafo 2, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene all'allegato III, parte A, punto 10 e alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della medesima direttiva per quanto attiene ai requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3, in ordine ai tuberi-seme di patata delle varietà Sieglinde originari della Polonia.

2. Devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti :

- a) i tuberi-seme debbono essere stati prodotti in campi situati nella « zona chiusa » (strefa zamknieta) di Wiersbowo, nel voivodato di Lomza ;
- b) i tuberi-seme debbono essere stati prodotti esclusivamente con tuberi-seme della categoria « Elite », importati da uno Stato membro nel quale non si è constatata la presenza di *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* ;
- c) i tuberi-semi debbono essere certificati ufficialmente come tuberi-seme rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria « Original » ;
- d) da ogni partita destinata ad essere esportata nella Comunità devono essere ufficialmente prelevati campioni ; ogni partita deve consistere unicamente di tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda ; i campioni debbono essere esaminati da laboratori ufficiali al fine di accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* : da ogni partita pari o inferiore a 25 t dev'essere prelevato un campione di almeno 200 tuberi, da sottoporre ad analisi applicando i metodi seguenti :
 - per quanto riguarda il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata : il metodo « Reverse-page », o il processo di ibridazione c-DNA,
 - per quanto riguarda il *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* : almeno il metodo previsto nel

programma per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi di patata (EUR 11288 EN) (ISBN 92-825-7760-0) ;

- e) le partite debbono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto ;
- f) il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ogni spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami accertano che le prove di cui alla lettera d) non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* nella partita, e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo : nel riquadro « Dichiarazione supplementare » deve essere attestato che le condizioni indicate nelle lettere da a) d) sono soddisfatte e deve essere precisato il nome dell'azienda in cui sono stati prodotti i tuberi-seme, nonché il numero di certificazione delle partite di tuberi-seme e la denominazione della zona di cui alla lettera a) ;
- f) le patate possono essere introdotte nella Comunità soltanto attraverso uno dei seguenti punti di entrata :
 - Pontebba,
 - Tarviso-Coccau ;
 su segnalazione degli Stati membri interessati e previa consultazione degli altri Stati membri, la Commissione può modificare l'elenco dei porti di sbarco ;
- h) le ispezioni previste a norma dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono effettuate da funzionari specialmente addestrati o formati con riguardo alla presente decisione, assistiti dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva citata, con la procedura ivi descritta ;
- i) negli Stati membri importatori deve essere ufficialmente prelevato, da ciascuna delle partite importate in base alla presente decisione, un campione rappresentativo da sottoporre a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* : le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né scoperta la presenza del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* in occasione di tali esami ; inoltre devono essere tenuti a disposizione degli altri Stati membri dei sottocampioni per ulteriori esami ; gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro importatore ai quali fa riferimento la direttiva 77/93/CEE comunicano alla Commissione entro il 15 aprile 1994 le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati ; il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo ;

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

- j) con sufficiente anticipo rispetto a ciascuna introduzione nella Comunità, l'importatore notifica l'introduzione stessa agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro interessato, precisando:
- la varietà,
 - la quantità,
 - la data di importazione dichiarata,
 - i luoghi di destinazione delle patate di cui alla successiva lettera m);
- k) le patate dovranno essere piantate esclusivamente nei luoghi autorizzati dai citati organismi ufficiali responsabili;
- l) gli edifici, i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione venuti a contatto con i tuberi-seme importati in base alla presente decisione devono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto con altre patate;
- m) in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata proporzione delle piante presso i luoghi elencati a norma della direttiva 93/50/CEE della Commissione⁽¹⁾;
- n) le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione potranno essere utilizzate esclusivamente dagli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, e, all'interno di tali Stati membri, possono venir trasferite solo previa autorizzazione dei citati organismi responsabili ufficiali, tenuto conto dei risultati delle ispezioni di cui alla lettera m);
- tali patate non verranno certificate come patate da semina e saranno destinate esclusivamente al

consumo; l'imballaggio dovrà recare il numero dei luoghi di cui alla lettera m) e l'indicazione dell'origine polacca dei tuberi-seme utilizzati.

Articolo 2

Anteriormente al 1° giugno 1994 gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri i quantitativi importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i); una copia di ciascuno dei certificati fitosanitari deve essere inviata alla Commissione.

Articolo 3

L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 è valida dal 1° dicembre 1993 al 31 marzo 1994. Essa può essere revocata anteriormente al 31 marzo 1994 qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono state idonee ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate. Essa può altresì essere revocata prima di tale data qualora emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di « zone chiuse » in Polonia.

Articolo 4

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che modifica per la terza volta la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(93/682/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che la decisione 93/197/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/510/CEE⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che per l'importazione di equidi provenienti dall'Europa orientale gli Stati membri hanno incontrato alcuni problemi, relativi in particolare all'affidabilità degli esami di laboratorio che debbono essere effettuati in occasione dell'importazione di tali animali;

considerando che è pertanto necessario prevedere che detti esami siano effettuati in un laboratorio a tal fine approvato dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE la nota a piè di pagina⁽⁵⁾ è sostituita dal testo seguente:

- «⁽⁵⁾ Per i paesi cui si riferisce il presente certificato, con l'eccezione dell'Australia, di Cipro e della Nuova Zelanda, gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato sanitario che accompagna l'animale.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 45.